



Scadenzario fiscale Aprile 2019

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
dal 1° aprile	<p style="text-align: center;"><u>IVA</u> <u>Dichiarazione annuale relativa al 2018</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 scade il 30 aprile 2019.</p> <p>Versamento - Il termine di versamento è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Presentazione</u></p> <p>La dichiarazione annuale deve essere redatte in conformità al modello IVA 2019, approvato con Prov. Ag. Entrate 15 gennaio 2019. Il Modello consta di due versioni: -il Modello IVA 2019 – base -il Modello IVA 2019.</p>
10 aprile	<p style="text-align: center;"><u>IVA</u> <u>Liquidazioni periodiche - Trasmissione</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, per i soggetti passivi IVA scade il termine – prorogato dal 28 febbraio al 10 aprile 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel quarto trimestre 2018.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Presentazione</u></p> <p>Esclusivamente in via telematica, mediante il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. Ag. Entrate 21 marzo 2018.</p>
15 aprile	<p style="text-align: center;"><u>IVA</u> <u>Adempimenti di metà mese – Fatturazione differita</u></p> <p>Fatturazione differita - Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di</p>	

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Operazioni con rilascio di ricevute o scontrini fiscali - Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

15 aprile

MODELLO 730

Dichiarazione precompilata – Messa a disposizione dei contribuenti

Termine iniziale a decorrere dal quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata mod. 730 utilizzando i dati trasmessi da parte di terzi e le certificazioni mod. CU ed altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad es. versamenti effettuati con il modello F24) (art. 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

Si può accedere alla dichiarazione precompilata:

- online, accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it. (codice Pin)
 - tramite l'INPS, Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite SPID
 - con delega al sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato
 - presso gli uffici dell'agenzia delle entrate e con le altre modalità indicate nel sito dell'agenzia.
- Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;

Presentazione

Il Mod. 730 / 2019 è stato approvato con Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2019.

- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato;
- l'esito della liquidazione (salvo il caso di mancanza di elementi essenziali)
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

La dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente, ed inviata direttamente o tramite uno dei soggetti abilitati entro i termini del 7 o del 23 luglio.

16 aprile

IMPOSTE SUI REDDITI Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate **(1) (2) (3)** nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno,
- redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica **(4)**;
- corrispettivi dovuti dal condominio **(5)** per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli similari **(6)**;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale **(6)** diversi dai dividendi **(6)** e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;

Versamento

Il versamento può essere effettuato presso le Banche, gli Uffici Postali abilitati o il Concessionario della Riscossione, mediante Modello F24 e con l'indicazione delle seguenti codici – tributo:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1004 ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001);
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;
- **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1038 – ritenute su

- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

provvigioni - ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040); **1046, 1047 e 1048**, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

(1) Regime forfetario – Vedasi l'art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm; il regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento.

I ricavi e i compensi relativi al reddito in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico – Vedasi l'art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all'8 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

(3) Pignoramento di somme presso terzi – Vedasi l'art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Prov. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

(4) Sport dilettantistico – Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'art. 69, D.P.R. n. 917/1986.

(5) Condominio - Il versamento della ritenuta di cui all'art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

(6) Redditi di capitale e Dividendi - Si vedano le scadenze “REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento” e “REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d’acconto - Versamento” in questo scadenziario. Per i dividendi è previsto il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente.

16 aprile

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale. Ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale. Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l’addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l’addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di **nove rate** mensili a partire dal mese di marzo;

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo.

- **3802** addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d’imposta;
- **3848** addizionale comunale (saldo), trattenuta dal sostituto di imposta;
- **3847** addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d’imposta.

- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

16 aprile

**RITENUTE/ADDIZIONALI/IVA – Enti pubblici –
versamento delle ritenute alla fonte, delle
addizionali e dell'Iva periodica**

Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3, secondo comma, lettera h-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali.

Per gli stessi enti scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA periodica (art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. L. 28 gennaio 2009, n. 2).

Versamento

Mod. F24 / EP - Con Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi: - Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali; - Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

16 aprile

IRAP

Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici Versamento dell'acconto mensile

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30, scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 novembre 1998, n. 421).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP. I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività. Si vedano, al riguardo, la C.M. n. 148/E del 26 luglio 2000 e la C.M. n. 234/E del 20 dicembre 2000.

Versamento

Mod. F24 / EP - Con Provv. Ag. Entrate 3 giugno 2010, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 1° dicembre 2015, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.

Per i codici tributo vedasi:

- Ris. Ag. Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007 per l'IRAP, le ritenute alla fonte e le addizionali; - Ris. Ag. Entrate n. 101/E del 7 ottobre 2010 per l'IVA e per altri tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Vedasi la Ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

16 aprile

DIVIDENDI
Ritenute alla fonte operate nel
trimestre solare precedente

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel **trimestre solare precedente** (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta sugli utili corrisposti dalle società ed enti di cui all'art. 73, lettere *a*) e *b*), del Tuir alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate - secondo la nozione di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-bis*), del Tuir - non possedute nell'esercizio dell'impresa.

A decorrere dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 – ma fatta salva la disciplina transitoria – la ritenuta di cui sopra si applica alle partecipazioni qualificate, non possedute nell'esercizio dell'impresa.

Regime transitorio - In deroga alla decorrenza sopra indicata, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (Art. 1, commi 1005 e 1006, L. 27 dicembre 2017, n. 205).

16 aprile

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
c.d. "Tobin Tax"

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), di cui all'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi:

- (comma 491): trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
- (comma 492): operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più

Versamento

Tramite Mod.24 Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **1035** (dividendi a persone fisiche residenti)
- **1036** (dividendi a persone fisiche non residenti o a società estere).

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo:

Imposta sulle transazioni di azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 228/2012”;

Imposta sulle transazioni relative a su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”

Imposta sulle negoziazioni ad alta za relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”

strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.

- (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492
- con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

16 aprile

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
Imposta sostitutiva

Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Con modello F24.

16 aprile

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Ritenuta d'acconto

Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).

Versamento

Con Modello F24.

16 aprile

IVA

Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2018, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo, con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,5 per cento mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

In alternativa al termine del 16 marzo, i contribuenti IVA possono effettuare il versamento entro il termine del 30 giugno, previsto dall' art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **6099** IVA annuale;
- **1668** interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

16 aprile

IVA

Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese di marzo 2019

Contribuenti mensili - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **marzo 2019**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Limiti per liquidazione trimestrale - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012).

Liquidazione IVA per cassa – L'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012 n. 134, disciplina il regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011).

Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Fatture alle pubbliche amministrazioni (Split payment) - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti sottoindicati, a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, si applica il regime del c.d. split

Versamento

Con Mod. F24 **Codici – tributo**: Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo **6003**. Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015 e n. 139/E del 10 novembre 2017.

payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge) ed ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che di imposta. Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015.

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/9172, come modificato dall'art. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni effettuate anche nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017.

Versamento dell'imposta da "Split payment" da parte delle pubbliche amministrazioni - Le pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015).

Contabilità presso terzi - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16 aprile

INPS

Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269).
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

16 aprile

BOLLO

Pagamento in modo virtuale

Versamento acconto

Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte dei soggetti di cui all'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per la misura dell'acconto vedasi l'art. 82, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

L'acconto così versato può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

16 aprile

ACCISE
Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

17 aprile

IVA E RITENUTE ALLA FONTE
Ravvedimento - Tardivo versamento
Entro 30 giorni dalla scadenza

Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 18 marzo 2019, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("*Ravvedimento*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 1,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura ridotta dallo 0,3 allo 0,8 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal D.M. 12 dicembre 2018 - con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento). ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1/9

Versamento

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **8904** per l'IVA;
- **8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 18 marzo 2019.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell' Agenzia delle Entrate.

23 aprile

*Termine così
prorogato,
essendo il giorno
20 sabato*

IVA

Misuratori fiscali – Comunicazione delle
operazioni di verifica effettuate

Per i fabbricanti ed i laboratori di verifica abilitati scade il termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente (Prov. Ag. Entrate 16 maggio 2005).

23 aprile

*Termine così
prorogato,
essendo il giorno
20 sabato*

IVA

Servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici – Regime
speciale – Dichiarazione trimestrale e
versamento

La vigente disciplina comunitaria - recepita con D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 - in materia di regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da operatori non UE (art. 74-quinquies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e da operatori UE (art.74-sexies) resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, prevede, in sintesi, l'applicazione dell'IVA nel luogo in cui è stabilito il fruitore del servizio non soggetto d'imposta.

Modalità

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie

Versamento

con le modalità indicate dal D.M. 20 aprile 2015, in vigore dal 1° maggio 2015, ma senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 74-octies, D.P.R. n. 633 del 1972).

Il regime si applica ai soggetti che hanno aderito al portale "Mini One Stop Shop", in sigla MOSS (Prov. Ag. Entrate 30 settembre 2014).

Per i soggetti di cui sopra scade il termine di:

- presentazione della dichiarazione trimestrale;
- versamento dell'imposta sul valore aggiunto (art. 74-quinquies e 74-sexies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

23 aprile

*Termine così
prorogato,
essendo il giorno
20 sabato*

BOLLO Fatture elettroniche

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Scade pertanto il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Versamento

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato :

- mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

23 aprile

*Termine così
prorogato,
essendo il giorno
20 sabato*

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

Versamento:

con Mod. F24 , come disposto con Prov. Ag. Entrate 3 febbraio 2015 e con i seguenti codici tributo

- 2505 - "BOLLO VIRTUALE RATA";
- 2506 - "BOLLO VIRTUALE - ACCONTO";
- 2507 - "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni";
- 2508 - "BOLLO VIRTUALE - Interessi".

26 aprile
*Termine così
prorogato,
essendo il giorno
25 festivo*

IVA
SCAMBI INTRACOMUNITARI
Modelli INTRASTAT - Elenchi mensili e trimestrali

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi (art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)
- delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

- relativi al mese di **marzo 2019**, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile;
- relativi al **I trimestre 2019**, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti (D.M. 22 febbraio 2010).

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro (Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017).

Elenchi acquisti a fini statistici - A decorrere dagli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti sussiste solo a fini statistici.

Inoltre, con Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017 sono state adottate le seguenti semplificazioni:

- acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

Versamento

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

- acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) -
I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Vedasi al riguardo la Nota Ag. Dogane e Monopoli n. 18558/RU del 20 febbraio 2018.

30 aprile

IVA
Dichiarazione annuale relativa al 2018
Presentazione

Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 **scade il 30 aprile 2019.**

Il termine di versamento è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata. In alternativa al termine del 16 marzo, i contribuenti IVA possono effettuare il versamento entro il termine del 30 giugno, previsto dall' art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

La richiesta di rimborso è effettuata direttamente mediante la compilazione del quadro VX.

Liquidazione IVA di gruppo – L'adesione per l'anno 2019 al regime previsto per le società controllanti e controllate - cosiddetta "liquidazione IVA di gruppo" - di cui all'art. 73, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, viene esercitata in dichiarazione Iva mediante la compilazione del quadro VG.

30 aprile

IVA
Rimborsi trimestrali
Presentazione domanda di rimborso o di
utilizzo in compensazione

Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso

Presentazione

La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità al modello IVA 2019, approvato con Prov. Ag. Entrate 15 gennaio 2019.

Il Modello consta di due versioni:

- * il Modello IVA 2019 – base
- * il Modello IVA 2019

Presentazione

Presentazione in via telematica del Modello IVA TR approvato con Prov. Ag. Entrate 19 marzo 2019:
- per la richiesta di rimborso (unitamente alla predetta dichiarazione sostitutiva, se

dell'imposta a credito relativa al **primo trimestre 2019** nelle ipotesi previste dall'art. 30, terzo comma:

- lettera a): effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell'imposta su acquisti e importazioni;

- lettera b): operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

- lettera c): effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- lettera d): effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate;

- lettera e): contribuente nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 e la n. 35/E del 27 ottobre 2015.

Rimborsi con visto di conformità - I rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro - limite così stabilito dall'art. 7-quater, comma 32, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza di talune condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Rimborsi con garanzia - Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro - limite così stabilito

ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione della garanzia) all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), ovvero,
- in caso di utilizzazione del credito in compensazione.

dall'art. 7-quater, comma 32, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinati importi ivi indicati;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Rimborso in via prioritaria - Si vedano i seguenti provvedimenti recanti individuazione dei soggetti ammessi al rimborso in via prioritaria:

-il Provv. Ag. Entrate 22 marzo 2007,

- il Provv. Ag. Entrate 25 giugno 2007,

-il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2007,

-il Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2007.

-il Provv. Ag. Entrate 27 aprile 2015 (esercenti cinematografici).

Vedasi l'art. 8, D.M. 23 gennaio 2015, ai fini del rimborso in via prioritaria, per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti della pubblica amministrazione con il meccanismo dello "split payment" (art. 17-ter, D.P.R. 633 del 1972).

Vedasi l'art. 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ai fini del rimborso in via prioritaria, per i contribuenti che si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture.

Compensazione - In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione mediante utilizzazione del Modello F24.

In tal caso deve essere presentata all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8, comma 3, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

30 aprile

IVA
Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

30 aprile

IVA
Acquisti intracomunitari da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.
4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972
Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L.

Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello INTRA 12, approvato con Provv. Ag. Entrate 25 agosto 2015.

30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

30 aprile

IVA
Elenchi delle fatture emesse e ricevute
(c.d. "Spesometro")

Per i soggetti passivi IVA scade il termine - prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - per la trasmissione dei dati delle fatture emesse nel III e IV trimestre solare precedente, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

I contribuenti possono optare per gli invii su base semestrale, con scadenza prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 - dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - per la trasmissione dei dati del secondo semestre 2018 (art. 1-ter, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148).

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I dati, da inviare in forma analitica secondo le modalità stabilite con Provv. Ag. Entrate 27 marzo 2017, comprendono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Vedasi il Provv. Ag. Entrate 5 febbraio 2018, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle fatture di importo inferiore ad euro 300.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Presentazione

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato al Provv. Ag. Entrate 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati".

Negli stessi termini è effettuata la trasmissione dei dati da parte dei soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

30 aprile

IVA

Elenco delle operazioni con soggetti stabiliti nel territorio dello Stato – Trasmissione

Per i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche del mese di marzo 2019 (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Entro la stessa data del 30 aprile scade il termine – così prorogato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – di trasmissione degli elenchi delle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Inoltre, per i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (art. 11-bis, commi 11-15, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12), il termine di trasmissione dei dati delle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 sono prorogati al 31 maggio 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

30 aprile

RISCOSSIONE

C.d. “Rottamazione-ter” delle cartelle di pagamento dal 200 al 2017 – Presentazione istanza

Scade il termine – così stabilito dall’art. 3, comma 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 - di presentazione dell’istanza per avvalersi della definizione agevolata senza pagamento di sanzioni ed interessi di mora, dei debiti relativi ai carichi

Presentazione

In via telematica secondo le indicazioni del Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018.

Presentazione

mediante utilizzo del modello Mod. DA – 2018, pubblicato sul sito dell’Ag. Entrate – Riscossione:

* inviato alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate - Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC

30 aprile

affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 2000 al 2017.

DEFINIZIONE AGEVOLATA
C.d. "Rottamazione-ter" delle cartelle di
pagamento dal 2000 al 2017 – Presentazione
dichiarazione di adesione

Ai sensi dell'art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, i debiti, diversi da quelli di cui all'art. 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza sanzioni, interessi di mora (ovvero sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), versando integralmente le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

- A) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- B) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, con applicazione di interessi, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

A tal fine il contribuente presenta all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità e in conformità alla modulistica sottoindicata, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai contribuenti l'ammontare complessivo delle somme dovute

è pubblicato nel modello stesso), o

* consegnato presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate - Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Presentazione

della dichiarazione di adesione mediante utilizzo del modello Mod. DA – 2018, pubblicato sul sito dell'Ag. Entrate – Riscossione:

* inviato alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate - Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato nel modello stesso), o

* consegnato presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate - Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Possono essere definiti, secondo le disposizioni in rassegna, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni presentate ai sensi:

a) dell' art. 6, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell' art. 1, comma 5, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso art. 1 del D.L. n. 148 del 2017.

Per i soggetti che hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, si determina il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con interessi, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Per i contribuenti che non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme come sopra indicato, le somme da versare possono essere definite secondo le disposizioni del medesimo art. 3, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 e versando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 23, citato D.L. n. 119, come modificato dall'art. 1-bis, comma

30 aprile

1, lettera a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12).

DEFINIZIONE AGEVOLATA – c.d. “Saldo e stralcio” – Presentazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 1, commi 184 – 198, L. 30 dicembre 2018, n. 145, i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all' art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all' art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all' art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000.)

Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, in presenza delle medesime situazione di difficoltà economica.

Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra i debiti possono essere estinti senza sanzioni ed interessi di mora, ovvero sanzioni e somme aggiuntive, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

oltre all' aggio al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Specifiche disposizioni sono previste per i soggetti che si avvalgono delle procedure di liquidazione di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Al tal fine il debitore presenta all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità al

modello "SA- ST" pubblicato nel sito internet ; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica eventuali cause ostative all'applicazione della definizione ai sensi della medesima disposizione.

In tal caso l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata, ove siano definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/18 (rottamazione – ter) sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso art. 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019.

30 aprile

REGISTRO

Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Regime opzionale della cedolare secca: in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi:

- il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di

Presentazione

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione diretta all'ufficio o in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI .

Il nuovo modello RLI è stato approvato con Provv. Ag.

registro, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva.

N.B.: Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2019 dall'art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, come modificato dall'art. 1, comma 16, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

Cedolare secca sulle locazione commerciali - L'art. 1, comma 59, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ammette l'opzione per il regime della cedolare secca, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, sui canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Contratti di locazione breve - Per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione breve, di cui all'art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vedasi la scadenza "CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate - Versamento" in questo scadenziario.

Regime ordinario: il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni:

- per i nuovi contratti relativi ad immobili urbani (versamento della prima annualità o per l'intero periodo), a decorrere dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza;
- per i contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (annualità successive alla prima): dalla data di inizio dell'annualità;
- per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite: dalla data di effetto.

Entrate 19 marzo 2019 e sostituisce il precedente modello a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il nuovo modello sia quello approvato con il precedente provvedimento. A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello RLI.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento.

BOLLO

Documenti informatici - Versamento

Scade il termine – stabilito in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e pertanto entro il 30 aprile per i soggetti con esercizio ad anno solare – per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per l'anno precedente (art. 6, D.M. 17 giugno 2014).

Per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche vedasi la corrispondente scadenza in questo scadenario.

30 aprile

BOLLO

Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

L'acconto versato, da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

Versamento

con Mod. F24 ed utilizzazione del codice – tributo 2501

Versamento

con Mod. F24 , come disposto con Prov. Ag. Entrate 3 febbraio 2015 e con i seguenti codici tributo

2505 - "BOLLO VIRTUALE - RATA";

2507 - "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni";

* **2508** - "BOLLO VIRTUALE - Interessi".

30 aprile

ACCISE
Gas naturale – Versamento della rata d’acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise.

30 aprile

TOSAP/COSAP

Tosap. In relazione alla facoltà di corrispondere la tassa - se di importo superiore a Euro 258,23 - in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, scade il termine per il versamento della rata di aprile (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Si vedano i regolamenti comunali per eventuali specifici termini e modalità di rateazione.

Cosap. Per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. “COSAP”) dovuto nei comuni che lo hanno istituito ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si rinvia ai relativi regolamenti.

Versamento

con Mod. F24 – accise

Versamento

- con Mod. F24

- con le altre previste nei regolamenti dei singoli Comuni.

Per il versamento con Mod. F24 della “tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni, sono utilizzati per tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane interessati, i seguenti codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 137 /E dell’ 8 novembre 2017):

3931 - Tassa/canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);

3932 - Tassa/canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);

3933 - Tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) - interessi;

3934 - Tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) - sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI

Commercialisti Associati